

WHISTLEBLOWING POLICY

di Beaver - Visitec

International Italy S.r.l.

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/12/2023

WHISTLEBLOWING POLICY

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy Whistleblowing (di seguito la “**Policy**”) di Beaver - Visitec International Italy S.r.l. (di seguito “**BVI**” o “Società”) stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa alle Violazioni (come definite nel par. 2), le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori e le Persone Correlate.

Nello specifico, la Policy garantisce i principi di riservatezza, protezione dell’anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali applicabili.

Le disposizioni di questa Policy non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l’obbligo (come definito dalla normativa applicabile a livello locale) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi dove opera BVI, a qualsiasi altro/a ente/parte designati a questo scopo dalle normative locali (vedi par. 5) o a qualsiasi organo di controllo istituito presso BVI.

Questa Policy è rivolta a tutti i Destinatari definiti nel par. 2.

La presente Policy costituisce atto organizzativo, cui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di BVI rinvia espressamente, mediante il quale la Società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015, formalizza e istituisce il canale per effettuare una Segnalazione relativa alle Violazioni in ottemperanza a quanto prescritto dal d.lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali nonché dalle Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“**ANAC**”) con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e ss.mm.ii (“**Linee Guida ANAC**”), oltre che in conformità all’interpretazione fornita con Circolare ASSONIME n. 12 del 18 aprile 2023.

2. DEFINIZIONI

Le “**Segnalazioni**” oggetto di questa Policy indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni.

Le “**Violazioni**” riguardano azioni od omissioni commesse durante le attività lavorative o collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all’interno di BVI, per suo conto o nei rapporti con BVI o gli stakeholder di BVI (comprese le joint venture di BVI), che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate oppure che è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di nascondere tali azioni od omissioni, e che:

- a) costituiscano o possano costituire una violazione, o un’induzione ad una violazione oppure vanifichino l’oggetto o la finalità, di:

- i valori e i principi stabiliti nel Codice Etico;
- le Policy e le Procedure del Gruppo;
- il modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001, adottato da BVI;

e/o

- b) causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, alla sicurezza o reputazionale) a BVI, così come a terzi quali dipendenti, soci, partner commerciali, clienti o la comunità esterna;

e/o

- c) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili a livello locale che disciplinano il Whistleblowing.

I “**Destinatari**” di questa Policy sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito alle Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti¹, consulenti², membri degli organi sociali³ e azionisti del Gruppo;
- dipendenti, consulenti, membri degli organi sociali e azionisti di clienti, fornitori, sub-fornitori (tutta la catena di approvvigionamento) e altri partner commerciali (comprese le joint venture);
- qualsiasi terzo affiliato alle persone menzionate in precedenza;
- comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile (per es. ONG);
- più in generale, qualsiasi stakeholder del Gruppo.

Un “**Segnalante**” è qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione.

La “**Parte Segnalata**” è l'autore o il presunto autore della Violazione;

Il “**Gestore delle Segnalazioni**” è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali definiti nel par. 4.1, e coincide con l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

I “**Facilitatori**” sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione.

“**Persone Correlate**” sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante.

Le estensioni o le limitazioni alla tutela legale garantita ai Segnalanti e altre parti correlate/di supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo entità giuridiche di proprietà delle persone di cui sopra, oppure entità giuridiche per cui una persona di cui sopra lavora o a cui tale persona è legata professionalmente

¹ Ivi compresi ex dipendenti, candidati, stagisti e volontari retribuiti o non retribuiti, subappaltatori, lavoratori a contratto, persone che svolgono il proprio lavoro su una base diversa da un contratto di lavoro e qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione delle società del Gruppo, in relazione a circostanze di cui sono venuti a conoscenza prima del termine del contratto di lavoro oppure durante la fase di selezione (o in altre fasi pre-contrattuali).

² Ivi compresi lavoratori autonomi ai sensi dell'Art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³ Ivi compresi membri degli organi amministrativi, gestionali o di vigilanza, includendo membri senza incarichi esecutivi.

in altro modo) possono variare in base alle leggi applicabili, al loro ruolo e al tipo di Violazione segnalata.

3. PRINCIPI GENERALI

BVI si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing:

- **Principio di riservatezza:** BVI garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al par. 6.
- **Principio di proporzionalità:** le misure investigative devono essere adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo dell'indagine;
- **Principio di legalità:** BVI rispetta i diritti e le libertà fondamentali garantendo la libertà di espressione e informazione, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di svolgere attività economiche, il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, protezione della salute umana e dell'ambiente;
- **Principio di responsabilità ("accountability"):** il Segnalante è tenuto a fornire dati o informazioni sui fatti segnalati, mentre BVI si impegna a gestire le Segnalazioni nel rispetto delle misure e dei principi previsti dalla legge;
- **Principio di imparzialità:** l'analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **Principio di equilibrio:** nessuna persona può approfittare delle disposizioni della Policy per mitigare una sanzione amministrativa o disciplinare per una propria azione non correlata alla segnalazione;
- **Principio di buona fede:** un Destinatario che aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle violazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che le informazioni rientrassero nell'ambito della Policy è protetto.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1. CANALE DI SEGNALAZIONE E RESPONSABILI DELLA SEGNALAZIONE

Un Segnalante può presentare una Segnalazione attraverso un **canale dedicato**: la funzione e/o la/e persona/e responsabile/i riceve e gestisce le Segnalazioni nella misura consentita dalla normativa applicabile a livello locale (in ogni caso garantendo l'anonimato del Segnalante e di qualsiasi persona coinvolta).

I Gestori delle Segnalazioni gestiscono le Segnalazioni con l'opportuna diligenza, sono indipendenti e hanno le competenze necessarie per svolgere la loro mansione; possono eseguire altri compiti e

mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi. Qualora uno dei componenti versi in un'ipotesi di conflitto di interessi, è espressamente previsto il suo obbligo di astensione dalla gestione della Segnalazione e da ogni conseguente decisione in merito.

Chiunque riceva una Segnalazione che rientra nell'ambito di questa Policy **al di fuori dei canali dedicati**, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, deve:

- 1) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo di non divulgare l'identità del Segnalante né della Parte Segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente⁴;
- 2) indirizzare il Segnalante a conformarsi alla procedura per presentare Segnalazioni stabilita da questa Policy;
- 3) inoltrare la Segnalazione usando il canale stabilito da questa Policy;
- 4) cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata;
- 5) astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

4.2. CONTENUTO E INVIO DELLE SEGNALAZIONI

I Destinatari che rilevino o vengano a conoscenza in altro modo di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. Se possibile e quando noto al Segnalante, la Segnalazione deve includere:

- nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni. Tuttavia, le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima, e BVI garantisce ai Segnalanti anonimi mezzi adeguati per monitorare le loro Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stato/a violato/a;
- il nominativo e il ruolo della **Parte Segnalata** o le informazioni che consentono di identificarla;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi inclusi nella Segnalazione;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.

⁴ Qualsiasi violazione della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile.

La Segnalazione può essere presentata, in diverse lingue, in uno dei modi seguenti:

- attraverso la **piattaforma di segnalazione**: <https://BVI.ethic-channel.com/>, selezionando il canale preferito;
- tramite la **linea telefonica**, disponibile attraverso i numeri di telefono elencati nell'Allegato;
- per lettera, all'indirizzo postale: BVI 2000 S.p.A, Roma, Via del Casale di Settebagni 13 all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni o dell'Organismo di Vigilanza;
- su espressa richiesta indirizzata al Gestore delle Segnalazioni, inviata anche attraverso i canali summenzionati, per mezzo di un **incontro di persona** (fisico o virtuale) da tenersi entro un periodo ragionevole (eventualmente definito dalla normativa locale applicabile, se presente).

Le Segnalazioni anonime (ossia, Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante), sono equiparate a Segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nella presente Policy ed a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee Guida ANAC.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni registrerà e tratterà le Segnalazioni anonime ricevute e conserverà la relativa documentazione allo stesso modo delle Segnalazioni non anonime, nel rispetto dei criteri generali di conservazione rendendo possibile rintracciarle, anche nel caso in cui il Segnalante comunichi di aver subito misure ritorsive a causa di una Segnalazione anonima.

A seconda del caso, il Segnalante sarà informato che la documentazione e/o la registrazione (previo suo consenso) dell'incontro o della conversazione telefonica (ivi compreso, nel caso in cui le conversazioni siano registrate, attraverso una trascrizione integrale e letterale che il Segnalante avrà la possibilità di verificare, rettificare e accettare attraverso una firma) verrà conservata e trattata secondo le leggi applicabili, come specificato nel par. 8.

Il canale di segnalazione è progettato e gestito in modo sicuro, al fine di impedire l'accesso da parte del personale non autorizzato e di garantire che l'identità del Segnalante, così come quella di eventuali terzi menzionati nella Segnalazione o coinvolti nelle indagini, rimanga riservata.

4.3. RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Quando viene inviata una Segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione il Gestore delle Segnalazioni invierà una comunicazione al Segnalante confermando che la Segnalazione è stata ricevuta e presa in carico, a meno che non sia possibile contattare il Segnalante oppure tale comunicazione possa compromettere la riservatezza delle informazioni.

Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, le informazioni contenute nella Segnalazione saranno immediatamente notificate al Pubblico ministero.

4.4. VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni esamina la Segnalazione per determinare se è comprovata. Questo include analisi preliminari per determinare se vi siano prove fattuali sufficienti di una Violazione potenziale o effettiva (la cosiddetta “verifica di plausibilità”). In caso di esito positivo, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita. In caso contrario, la Segnalazione sarà archiviata in linea con la normativa applicabile della conservazione dei dati.

Il Gestore delle Segnalazioni è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un’indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Parte Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione.

Nel corso di tali verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, se il loro coinvolgimento contribuisce alla verifica della Segnalazione, garantendo la riservatezza e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili inclusi nella Segnalazione.

Durante l’indagine il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto necessarie e proporzionate; il Segnalante ha diritto di completare o correggere le informazioni fornite dopo averle presentate al Gestore delle Segnalazioni. Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui con altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi descritti nella Segnalazione. Ogni eventuale informazione aggiuntiva inutile e sproporzionata raccolta non è da prendere in considerazione e deve essere tempestivamente cancellata.

Qualsiasi Persona Segnalata deve essere informata della segnalazione entro un periodo ragionevole, che non deve superare il mese. Tuttavia, tale comunicazione può essere posticipata laddove potrebbe compromettere gravemente l’indagine (ad esempio laddove vi è il rischio di distruzione delle prove). La comunicazione sarà trasmessa non appena viene eliminato il rischio. Non contiene informazioni sull’identità del Segnalante o di qualsiasi altro terzo. La presunzione di innocenza e l’onore dell’una o

più Persone Segnalate saranno sempre rispettati, ed esse avranno il diritto di essere sentite in qualsiasi momento. L'una o più Persone Segnalate vengono anche informate dell'esito dell'indagine.

4.5. RISULTATI DELLE VERIFICHE E TEMPISTICHE PER IL LORO COMPLETAMENTO

Una volta completata la fase di verifica, il Gestore delle Segnalazioni predispone una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e dell'indagine, le prove raccolte, e le raccomandazioni per azioni di follow-up.

In base ai risultati, e fatto salvo l'eventuale coinvolgimento delle Persone Segnalate, la relazione verrà quindi condivisa, con le funzioni della Società e/o del Gruppo pertinenti e i Responsabili delle Società coinvolte sulla base del principio "need to know" (ivi compresa la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento), per determinare un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare. Se le indagini concludono che vi sono prove insufficienti oppure che la Segnalazione non può essere comprovata, la Segnalazione verrà cancellata dal Gestore delle Segnalazioni, in linea con la normativa applicabile.

Inoltre, il Segnalante verrà informato dell'esito dell'indagine, di qualsiasi azione prevista o adottata per rimediare al problema rivelato dalla Segnalazione e dei motivi per prevedere o adottare tali misure, a meno che le informazioni non comprometterebbero l'indagine o qualsiasi diritto delle persone coinvolte nella Segnalazione; in alternativa, il Segnalante è informato dell'archiviazione della Segnalazione se vi sono prove insufficienti, se la stessa è priva di fondamento o per altri motivi. A seconda del caso, il riscontro al Segnalante potrebbe anche indicare:

- L'invio ad altri canali o procedure se la Segnalazione non rientra nell'ambito di questa Policy;
- L'invio a un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui queste informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine, né incidano negativamente sui diritti della persona coinvolta.

La fase di verifica deve essere completata entro tre mesi dalla data di ricezione della Segnalazione (fatta salva qualsiasi legge locale specifica che preveda un intervallo più breve), salvo motivi eccezionali e giustificati. Nel caso in cui l'indagine non sia stata completata entro la suddetta scadenza, il Segnalante deve essere comunque aggiornato sullo status dell'indagine.

La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta verrà conservata, nel rispetto dei requisiti di riservatezza, per il periodo stabilito dalle normative in materia applicabili a livello locale.

BVI valuterà anche almeno una volta all'anno se la procedura descritta in questa Policy è efficace e raggiunge gli obiettivi definiti. Se vi sono indicazioni tangibili di cambiamenti nell'ambiente operativo o altre incidenze negative sul processo di Segnalazione, BVI coglierà questa occasione per rivedere immediatamente la sua efficacia.



5. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E DIVULGAZIONE PUBBLICA

In quanto azienda con meno di 50 dipendenti, il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni utilizzando esclusivamente il canale di Segnalazione interno.

L'attuale normativa non consente, infatti, al Segnalante l'accesso al canale di Segnalazione esterno che, per le imprese con almeno 50 dipendenti, consente di effettuare la Segnalazione all'ANAC quando ricorrono determinati presupposti.

6. RISERVATEZZA

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi Violazione, BVI garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, della/e Persona/e Segnalata/e, e di ogni altra persona coinvolta, inclusi i Facilitatori. Per assicurare la riservatezza vengono applicate le misure obbligatorie per legge nonché ulteriori misure ragionevoli, ivi compreso l'uso di una piattaforma di segnalazione dedicata.

Per le Segnalazioni effettuate con posta ordinaria, BVI garantisce la riservatezza del Segnalante adottando tutte le misure previste dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC per le segnalazioni pervenute con "*canali e tecniche tradizionali*" (come la posta ordinaria), in vista della protocollazione riservata della Segnalazione, la Segnalazione sarà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della Segnalazione. La Segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

BVI garantisce che l'identità del Segnalante e dell'uno o più Facilitatori non saranno divulgate a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne:

- a) laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità nell'ambito di una divulgazione pubblica;
- b) nel caso in cui il Segnalante abbia segnalato false informazioni intenzionalmente o con grave negligenza ("**Falso Segnalante**");
- c) la divulgazione è un obbligo necessario e proporzionato ai sensi della normativa applicabile nell'ambito di indagini da parte delle Autorità o di procedimenti giudiziari.

Nei casi b) e c), il Segnalante deve essere preventivamente informato e deve ricevere una spiegazione scritta dei motivi della divulgazione, a meno che fornire tali informazioni pregiudichi l'indagine o qualsiasi procedura giudiziaria. In seguito a tale informativa, il Segnalante ha il diritto a presentare obiezioni per iscritto. Se si ritiene che queste obiezioni siano inadeguate, la divulgazione delle informazioni è consentita.



7. DIVIETO DI RITORSIONE

BVI non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione tentata o effettiva, sanzione o discriminazione ai danni dei Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone Correlate, di chiunque abbia collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della Segnalazione o dalle Persone Segnalate (ivi comprese le rispettive Persone correlate), fatta salva qualsiasi misura disciplinare che possa essere adottata (come definito nel par. 4.5) qualora le Persone Segnalate siano riconosciute colpevoli delle accuse in seguito alle verifiche.

Gli atti di ritorsione includono in via non limitativa le azioni seguenti: sospensione, licenziamento, mancato rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato, rifiuto di una promozione, cambiamento del luogo di lavoro o delle ore lavorative, riduzione del compenso, rifiuto a partecipare a occasioni di formazione, valutazione negativa delle performance o misure disciplinari.

BVI tenta di eliminare (laddove possibile) o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione tentata o effettiva ai danni dei soggetti summenzionati. BVI si riserva il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

BVI può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa locale, a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di Falsi segnalanti e chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Parte segnalata o ad altre parti citate nella segnalazione.

Nel caso di Segnalazioni effettuate in conformità con questa Policy e le normative applicabili a livello locale e purché il Segnalante abbia motivi giustificati per considerare la Segnalazione necessaria per rivelare la trasgressione della legge, il Segnalante non può essere ritenuto responsabile della diffamazione, violazione del diritto d'autore, obblighi legali o contrattuali di segretezza professionale, norme di tutela dei dati vincolanti legali o contrattuali e divulgazione di segreti commerciali. Il Segnalante non sarà nemmeno ritenuto responsabile per la propria condotta nell'accesso alle informazioni all'interno della Segnalazione, a condizione che ciò non costituisca un reato di per sé.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

BVI, in qualità di titolare del trattamento dei dati, informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati sulla base del legittimo interesse ad adempiere agli obblighi imposti dalla normativa sul "Whistleblowing" e in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le disposizioni delle policies di Gruppo.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia ed eventuali conflitti di interesse), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy e, dunque, per la corretta gestione delle Segnalazioni ricevute, oltre che per l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari nel pieno rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati.

Ai Segnalanti vengono fornite informazioni in merito al trattamento dei dati personali all'inizio della



procedura di segnalazione attraverso una privacy policy adeguata a seconda del canale usato.

Secondo i principi di “privacy by design” (protezione dei dati fin dalla progettazione) e “privacy by default and minimization” (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione), BVI ha progettato e attuato canali riservati per ricevere (sia per iscritto sia oralmente) le Segnalazioni e le gestisce in modo sicuro per garantire l’anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua

identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per motivare la Segnalazione e per garantirne la corretta gestione. I dati personali manifestamente non rilevanti per il trattamento della Segnalazione non vengono raccolti o, se accidentalmente raccolti, vengono immediatamente cancellati o anonimizzati in modo irreversibile. I dati personali rilevanti devono essere conservati per il tempo necessario, ma non oltre il periodo di tempo previsto dalla normativa applicabile. A questo proposito, i dati personali contenuti nelle Segnalazioni devono essere conservati per il tempo previsto dalla normativa applicabile. Al termine di questo periodo, il Gestore delle segnalazioni deve anonimizzare il contenuto delle Segnalazioni.

Le operazioni di trattamento dei dati saranno affidate, sotto la vigilanza del Gestore delle Segnalazioni, a dipendenti debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore delle Segnalazioni agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto di condotte volte a ostacolare o ritardare le verifiche conseguenti a una Segnalazione, la Società, in qualità di titolare del trattamento, può limitare la fornitura di informazioni relative al trattamento dei dati personali nei confronti delle Persone Segnalate e di eventuali terzi menzionati nelle Segnalazioni. In tali circostanze, la Società può altresì sospendere o limitare l'esercizio dei diritti degli interessati, per il tempo strettamente necessario e ove ciò risulti indispensabile al perseguimento delle suddette finalità. Nei casi in cui la Società rifiuti di dare seguito all'esercizio dei diritti senza fornire all'interessato le relative motivazioni, quest'ultimo ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali competente.

L'esercizio dei diritti degli interessati può essere limitato in conformità con la normativa applicabile.